



Tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV)

Volantino informativo sull'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni

Elenco

| | |
|---|-----------|
| 1. Considerazioni generali | 2 |
| 1.1. Basi giuridiche e aiuti all'esecuzione | 2 |
| 1.2. Esenzione dalla tassa d'incentivazione COV secondo l'articolo 9 OCOV | 2 |
| 1.3. Restituzione della tassa contro COV temporaneamente non gravati dalla tassa | 3 |
| 2. Percorso di esenzione dalla tassa | 3 |
| 2.1. Domanda di verifica MTD e domanda di approvazione del piano di provvedimenti | 3 |
| 2.2. Valutazione delle domande e decisione delle autorità | 3 |
| 2.3. Anno di esercizio dell'esenzione dalla tassa | 3 |
| 2.4. Prova annua di adempimento delle tre condizioni di esenzione | 3 |
| 2.5. Valutazione delle autorità sull'esenzione dalla tassa | 5 |
| 2.6. Esenzione inferiore a un anno per i nuovi impianti stazionari | 5 |
| 3. Note esplicative: impianti stazionari, gruppi di impianti, dispositivo di abbattimento | 5 |
| 3.1. Impianti stazionari | 5 |
| 3.2. Gruppi di impianti | 5 |
| 3.3. Dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) | 7 |
| 4. Prima condizione di esenzione: riduzione del 50 per cento rispetto al valore limite OIAt | 7 |
| 4.1. Quantità di COV emessa | 7 |
| 4.2. Quantità di COV ammessa | 8 |
| 5. Seconda condizione di esenzione: disponibilità del dispositivo di abbattimento | 8 |
| 6. Terza condizione di esenzione: riduzione delle emissioni di COV non evacuate mediante dispositivo di abbattimento | 9 |
| 6.1. Analisi dello stato attuale rispetto a quello auspicato | 9 |
| 6.2. Requisiti MTD | 10 |
| 6.3. Domanda di verifica MTD e domanda di approvazione del piano di provvedimenti | 12 |
| 6.4. Emissioni di COV o fonti di emissioni diffuse di COV non evacuate mediante dispositivo di abbattimento ... | 13 |
| 6.5. Adeguamento del piano di provvedimenti | 14 |
| 6.6. Proroga dei termini nei casi di rigore | 15 |
| 7. Prova annuale per l'esenzione dalla tassa | 16 |
| 7.1. Requisiti MTD soddisfatti | 16 |
| 7.2. Requisiti MTD non ancora soddisfatti: prova dell'attuazione del piano di provvedimenti entro il termine | 16 |
| 7.3. Mancata attuazione del piano di provvedimenti entro il termine stabilito | 16 |
| 7.4. Note esplicative sulle singole posizioni del numero 22 del bilancio dei COV | 16 |
| 7.5. Bilancio dei COV per diversi impianti o un gruppo di impianti | 18 |
| 7.6. Voci del bilancio dei COV escluse dall'esenzione | 18 |
| 7.7. Uscite esentate del bilancio dei COV | 18 |
| 8. Informazioni | 18 |

| | |
|--|----|
| Allegato 1 Glossario..... | 19 |
| Allegato 2 Domanda di approvazione del piano di provvedimenti e di verifica MTD se anno di esercizio ≠ anno civile..... | 20 |
| Allegato 3 Concretizzazione dei termini «aspiratori di forma adeguata» e sulla «quantità richiesta di aspirazione»..... | 21 |
| Allegato 4 Stima delle emissioni diffuse (non evacuate mediante dispositivo di abbattimento)..... | 23 |
| Allegato 5 Informazioni concrete sulla concentrazione insufficiente per l'evacuazione mediante dispositivo di abbattimento..... | 25 |
| Allegato 6 Informazioni concrete sul rapporto costi/benefici sfavorevole..... | 26 |
| Allegato 7 Lista di controllo per gestori d'impianto per la compilazione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti e della domanda di verifica MTD..... | 27 |
| Allegato 8 Lista di controllo per la valutazione delle domande da parte delle autorità..... | 29 |

1. Considerazioni generali

1.1. Basi giuridiche e aiuti all'esecuzione

- Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente ([LPAmb; RS 814.01](#)), articoli 35a e 35c.
- Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili ([OCOv; RS 814.018](#)), in particolare articoli 9-9h e allegato 3 per l'esenzione dalla tassa grazie a provvedimenti per ridurre le emissioni.
- Comunicazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) al richiedente: «[Riduzione delle emissioni diffuse di COV per un'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV. Direttive settoriali specifiche](#)», che concretizzano le disposizioni applicabili a tutti i settori di cui all'allegato 3 OCOV.
- Aiuto all'esecuzione dell'UFAM: «[Captazione di emissioni diffuse di COV: Stato della tecnica per processi selezionati](#)», che fornisce alle autorità esecutive linee guida per valutare la captazione dei COV nell'ambito dei seguenti processi di emissione: stampa a rotocalco, stampa di imballaggi, fabbricazione di nastri adesivi, verniciatura e locali di verniciatura, accoppiamento e laminatura, impregnazione di carta, mescolatura e manipolazione nonché lavaggio di contenitori.

1.2. Esenzione dalla tassa d'incentivazione COV secondo l'articolo 9 OCOV

I COV impiegati in impianti stazionari di cui all'articolo 2 capoverso 1 e all'allegato 1 numero 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt, RS 814.318.142.1) sono esentati dalla tassa se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV:

prima condizione d'esenzione: le emissioni annue devono essere ridotte almeno del 50 per cento rispetto alla quantità massima di COV che sarebbe consentita per la medesima produzione conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni¹ (art. 9 lett. a OCOV);

seconda condizione d'esenzione: il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato deve essere tecnicamente in buono stato e disponibile durante il 95 per cento del tempo di esercizio dell'impianto di produzione (art. 9 lett. b OCOV);

terza condizione d'esenzione: le emissioni di COV dell'impianto stazionario non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse di COV) devono essere ridotte secondo i requisiti della migliore tecnica disponibile (MTD) di cui all'allegato 3 OCOV (art. 9 lett. c OCOV) e le Direttive settoriali specifiche (DSS).

¹ Le agevolazioni e gli inasprimenti decretati dal Cantone per un impianto (p. es. nel quadro di un piano di provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) non valgono come limitazione preventiva delle emissioni si cui agli articoli 3 e 4 OIAt.

1.3. Restituzione della tassa contro COV temporaneamente non gravati dalla tassa

L'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV avviene in linea di principio sotto forma di restituzione conformemente agli articoli 18-20 OCOV. Fanno eccezione i gestori di impianti in una procedura di impegno volontario secondo gli articoli 21 e 22 OCOV; essi possono acquistare COV temporaneamente esentati dalla tassa (cfr. [regolamento 67](#), cifra 2). Gli importi inferiori a 3000 franchi all'anno non vengono restituiti.

2. **Percorso di esenzione dalla tassa**

Il percorso di esenzione dalla tassa per gli impianti esistenti è illustrato schematicamente nella figura 1 e spiegato brevemente di seguito.

2.1. Domanda di verifica MTD e domanda di approvazione del piano di provvedimenti

Per soddisfare la terza condizione di esenzione richiesta per l'adempimento dei requisiti MTD occorre effettuare un'analisi dello stato attuale rispetto a quello auspicato (cfr. cap. 6.1). I requisiti MTD sono definiti nell'allegato 3 OCOV e nelle Direttive settoriali specifiche (cfr. cap. 6.2).

Se lo stato attuale dell'impianto adempie già i requisiti MTD, il gestore dell'impianto può inoltrare una domanda di verifica MTD. Invece, in caso di differenze, deve elaborare un piano di provvedimenti (PP) e inoltrare la relativa domanda di approvazione all'autorità cantonale (cfr. cap. 6.3).

Il gestore dell'impianto deve presentare la domanda entro il 30 aprile dell'anno precedente l'esenzione dalla tassa alla competente autorità cantonale. Le domande relative ai nuovi impianti stazionari possono essere inviate alla competente autorità cantonale nel corso dell'anno (cfr. cap. 2.6).

2.2. Valutazione delle domande e decisione delle autorità

Le domande di verifica MTD e di approvazione del piano di provvedimenti vengono esaminate innanzitutto dall'autorità cantonale (come partner di riferimento diretto dei gestori di impianti). In seguito, l'autorità cantonale trasmette la domanda insieme alla sua raccomandazione all'UFAM. In caso di valutazione negativa, l'UFAM rinvia la domanda all'autorità cantonale chiedendone la rielaborazione. La valutazione dell'UFAM delle domande finali è trasmessa all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per decisione (cfr. cap. 6.3).

2.3. Anno di esercizio dell'esenzione dalla tassa

Durante l'anno di esercizio per il quale si richiede l'esenzione dell'impianto dalla tassa, il gestore dimostra che le emissioni di COV sono inferiori almeno del 50 per cento alla quantità ammessa secondo l'OIAI (prima condizione di esenzione), che il dispositivo di abbattimento (DDA) è tecnicamente in buono stato e disponibile durante il 95 per cento del tempo di esercizio (seconda condizione di esenzione) e che i provvedimenti sono attuati conformemente al piano di provvedimenti approvato per l'anno di esercizio in questione (terza condizione di esenzione).

L'autorità cantonale può esigere che durante l'anno di esercizio siano raccolti documenti concernenti i COV, rilevati parametri di esercizio ed effettuate analisi (art. 6 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 4 OCOV). Questi oneri vanno concordati in precedenza tra l'azienda e le autorità.

2.4. Prova annua di adempimento delle tre condizioni di esenzione

Occorre provare ogni anno che le tre condizioni di esenzione sono soddisfatte nell'anno di esercizio in cui l'impianto è esentato dalla tassa. In quanto parte del bilancio dei COV (n. 22) tale prova va presentata all'autorità cantonale entro sei mesi dalla fine dell'anno di esercizio in cui l'impianto è esentato dalla tassa (cfr. cap. 7).




Figura 1: Diagramma di flusso del percorso di esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV degli impianti esistenti

2.5. Valutazione delle autorità sull'esenzione dalla tassa

L'autorità cantonale verifica la prova di adempimento delle condizioni di esenzione e trasmette la sua raccomandazione all'UDSC. L'UDSC trasmette i documenti all'UFAM, il quale valuta la terza condizione di esenzione. Se sono soddisfatte tutte e tre le condizioni, l'UDSC decide sull'esenzione.

2.6. Esenzione inferiore a un anno per i nuovi impianti stazionari

I nuovi impianti possono essere esentati per una durata inferiore a un anno. In tal caso occorre distinguere due casi:

primo: il nuovo impianto stazionario soddisfa già le esigenze MTD secondo l'allegato 3 (criterio di esenzione secondo l'art. 9 lett. c OCOV). Questo impianto può essere esentato a partire dalla messa in esercizio purché siano soddisfatti anche i criteri di esenzione secondo l'articolo 9 lettere a e b (emissioni inferiori del 50 % al valore limite dell'OIAI e disponibilità al 95 % del tempo d'esercizio del dispositivo di abbattimento);

secondo: il nuovo impianto stazionario non soddisfa ancora le esigenze MTD secondo l'allegato 3. In questo caso, l'azienda deve inoltrare un piano di provvedimenti che garantisca l'adempimento delle esigenze MTD secondo l'allegato 3 fino al termine del periodo MTD. Se dopo la ricezione della domanda e della valutazione da parte dell'autorità comunale l'UDSC e l'UFAM approvano il piano di provvedimenti, l'impianto può essere esentato a partire dall'anno d'esercizio successivo alla data di ricezione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti. In tal modo viene disciplinata la data di inizio dell'esenzione. L'approvazione definitiva dell'esenzione avviene al momento in cui, nel quadro del bilancio dei COV, è fornita la prova che i criteri di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV sono soddisfatti per l'anno d'esercizio (emissioni inferiori del 50 % al valore limite dell'OIAI, disponibilità al 95 % del tempo d'esercizio del dispositivo di abbattimento e riduzione delle emissioni di COV conformemente alla MDT), vale a dire che è stato attuato il piano di provvedimenti.

3. **Note esplicative: impianti stazionari, gruppi di impianti, dispositivo di abbattimento**

3.1. Impianti stazionari

Per quanto riguarda la definizione di impianto stazionario secondo l'articolo 9 OCOV, l'OCOV rimanda all'articolo 2 capoverso 1 e all'allegato 1 numero 32 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAI). Per impianto stazionario ai sensi dell'OCOV è dunque determinante la definizione di cui all'OIAI, vale a dire che un impianto stazionario nel quadro dell'esecuzione dell'OCOV deve corrispondere a quello nel quadro dell'esecuzione dell'OIAI. Un impianto stazionario corrisponde all'unità più piccola e non può essere suddiviso ulteriormente.

3.2. Gruppi di impianti

È consentito riunire più impianti stazionari in un gruppo di impianti se sono soddisfatti i seguenti criteri (cfr. art. 9a OCOV):

- tutti gli impianti sono gestiti dalla stessa persona;
- tutti gli impianti sono conformi all'OIAI;
- in singoli impianti sono stati adottati provvedimenti di riduzione delle emissioni che consentono di ridurre almeno del 50 per cento le emissioni complessive del gruppo rispetto ai valori limite dell'OIAI (ovvero il criterio di esenzione secondo l'art. 9 lett. a OCOV deve essere soddisfatto per tutto il gruppo di impianti);
- un gruppo di impianti non può essere ridefinito durante l'intero periodo MTD; deroghe sono previste per i casi secondo l'articolo 9a capoverso 3 OCOV;
- un gruppo di impianti può comprendere anche impianti privi di un proprio dispositivo di abbattimento, compresi i laboratori senza un dispositivo di abbattimento, a condizione

che soddisfino già integralmente i requisiti MTD. A differenza degli altri impianti stazionari del gruppo, quest'ultimi non hanno tempo fino al termine del periodo MTD per soddisfare i requisiti MTD, ma devono soddisfarli già al momento della loro integrazione nel gruppo di impianti;

- per il gruppo di impianti va presentata annualmente, nel quadro del bilancio dei COV, una domanda di esenzione definita in modo chiaro. Il gruppo di impianti, inclusa la sua composizione, va descritto con precisione nelle domande di approvazione del piano di provvedimenti e di verifica MTD. Il piano di provvedimenti e la prova secondo l'articolo 9h capoverso 1 lettera a e b OCOV illustrano il gruppo di impianti (vale a dire, ad esempio, un piano di provvedimenti per gruppo di impianti).

L'azienda decide se conteggiare più impianti stazionari separatamente o se raggrupparli in uno o più gruppi di impianti. L'autorità cantonale rimane a disposizione per fornirle consulenza in merito.

Un gruppo di impianti è considerato come un impianto singolo nel quadro dell'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV². Le emissioni del gruppo di impianti devono essere inferiori del 50 per cento alla somma delle emissioni di COV autorizzate per gli impianti secondo gli articoli 3 e 4 OIAt. Un singolo impianto potrebbe quindi compromettere l'esenzione dell'intero gruppo di impianti (svantaggio). Il computo delle emissioni di COV ammesse non può contemplare l'aria di scarico di laboratorio.

D'altra parte c'è il vantaggio del minore lavoro amministrativo, perché per un gruppo di impianti occorre allestire un solo bilancio complessivo dei COV (cfr. cap. 7.4). Inoltre, un gruppo di impianti permette di esentare impianti privi di un dispositivo di abbattimento.

Esempio 1: Gruppo di quattro impianti A, B, C e D che già soddisfano l'allegato 3 OCOV. Il dispositivo di abbattimento del gruppo di impianti è disponibile ogni anno durante il 95 per cento del tempo di esercizio ed è tecnicamente in buono stato.

| | |
|------|---|
| 2018 | La somma delle emissioni del gruppo di impianti è inferiore del 50 per cento al valore limite dell'OIAt, tutti gli impianti rispettano i valori limite per i COV secondo l'OIAt e soddisfano già i requisiti MTD: → esenzione |
| 2019 | La somma delle emissioni non è inferiore del 50 per cento al valore limite dell'OIAt, tutti gli impianti soddisfano i requisiti MTD: → nessuna esenzione per il gruppo di impianti (ovvero per nessuno dei quattro impianti). |
| 2020 | Senza l'impianto B, le emissioni del gruppo di impianti sarebbero inferiori del 50 per cento al valore limite dell'OIAt, tutti gli impianti soddisfano i requisiti MTD: → nessuna esenzione possibile, resta determinante il gruppo di impianti. (Nota: la ridefinizione del gruppo di impianti senza l'impianto B è ammesso solo se l'impianto B è disattivato definitivamente. L'esenzione sarebbe possibile l'anno dopo la disattivazione dell'impianto B.) |
| 2021 | La somma delle emissioni del gruppo di impianti è inferiore del 50 per cento ai valori limite per i COV secondo l'OIAt (grazie ai provvedimenti sull'impianto B), tutti gli impianti soddisfano i requisiti MTD: → esenzione |
| 2022 | La somma delle emissioni del gruppo di impianti è inferiore del 50 per cento ai valori limite per i COV secondo l'OIAt, tutti gli impianti soddisfano i requisiti MTD: → esenzione |

Esempio 2: Gruppo di tre impianti A, B e C e un dispositivo di abbattimento. Le emissioni sono ridotte in base a un piano di provvedimenti.

| | |
|------|--|
| 2018 | La somma delle emissioni del gruppo di impianti è inferiore del 50 per cento ai valori limite per i COV secondo l'OIAt e il piano di provvedimenti è approvato: → esenzione , se si dimostra la disponibilità del dispositivo di abbattimento durante il 95 per cento del tempo, l'attuazione entro il termine del piano di provvedimenti e l'adempimento dei requisiti MTD del resto del gruppo di impianti. |
|------|--|

² Riguardo alle condizioni di esenzione dalla tassa, il termine *impianto* significa quindi anche gruppo di impianti.

| | |
|------|---|
| 2019 | <i>Un dispositivo di abbattimento appartenente al gruppo di impianti è disponibile solo al 93 per cento: → nessuna esenzione per il gruppo di impianti (ovvero per nessuno dei tre impianti).</i> |
| 2020 | <i>Un provvedimento concernente l'impianto B previsto per quest'anno nel piano di provvedimenti non è stato attuato: → nessuna esenzione per il gruppo di impianti (ovvero per nessuno dei tre impianti).</i> |
| 2021 | <i>Il provvedimento non attuato nel 2020 viene attuato ora, tutti i provvedimenti previsti per il 2021 sono effettuati secondo il piano di provvedimenti e il resto del gruppo di impianti soddisfa i requisiti MTD: → esenzione del gruppo di impianti se la somma delle emissioni è inferiore del 50 per cento ed è dimostrata la disponibilità al 95 per cento del dispositivo di abbattimento.</i> |
| 2022 | <i>Tutti i provvedimenti previsti per il 2022 sono attuati secondo il piano di provvedimenti e il resto del gruppo di impianti soddisfa i requisiti MTD: → esenzione del gruppo di impianti se la somma delle emissioni è inferiore del 50 per cento ed è dimostrata la disponibilità al 95 per cento del dispositivo di abbattimento.</i> |

3.3. Dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento)

Il glossario (all. 1) contempla la definizione di dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (in breve: dispositivo di abbattimento) in relazione all'esecuzione dell'OCOV.

Non sono considerati dispositivi di abbattimento ad esempio:

- gli elementi di appianamento (p. es. filtri con insufficiente superficie di adsorbimento) che rendono uniforme il processo di concentrazione di COV (p. es. per motivi di protezione contro le esplosioni), ma che non riducono o riducono solo in minima parte le emissioni;
- i meccanismi di incapsulamento che hanno «solo» l'effetto di ridurre parte di emissioni diffuse ma non direttamente di evacuazione;
- i separatori (sistemici) integrati in un impianto o nel suo sistema di riciclaggio dell'aria. In questo senso, ad esempio, non è considerato un dispositivo di abbattimento un impianto di condensazione nel ricircolo d'aria della macchina di lavaggio di pezzi, salvo se l'aria di scarico della macchina viene evacuata mediante un dispositivo di abbattimento (p. es. un filtro a carboni attivi).

4. **Prima condizione di esenzione: riduzione del 50 per cento rispetto al valore limite dell'OIA_t**

Ai fini dell'adempimento della condizione di esenzione di cui all'articolo 9 lettera a OCOV, le emissioni di COV di un impianto stazionario in cui sono stati presi provvedimenti per ridurre le emissioni secondo l'articolo 9 OCOV nell'anno di bilancio sono confrontate con la quantità annua massima che potrebbe essere emessa per la medesima produzione nel rispetto della limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIA_t. La prova della riduzione rispetto alla quantità di COV ammessa secondo l'OIA_t deve avvenire conformemente al calcolo riportato di seguito³.

4.1. Quantità di COV emessa

Per il calcolo della quantità di COV emessa VOC_E sono importanti le emissioni prodotte durante l'esercizio normale⁴ nei gas di scarico captati alla fonte (emissioni captate che non vengono eliminate durante l'esercizio normale dell'impianto):

³ Questo calcolo corrisponde al «calcolo semplificato» noto finora. Il «calcolo dettagliato» accettato finora non è più ammesso a partire dal periodo MTD 2018-2022.

⁴ Il calcolo non comprende le emissioni prodotte in caso d'interruzione del dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi. Questo principio vale anche per l'applicazione della regolamentazione di periodi d'interruzione prolungata del dispositivo di abbattimento secondo l'articolo 9b OCOV.

$$VOC_E = E_1 \cdot V_1 \cdot B_1 + E_2 \cdot V_2 \cdot B_2 + \dots + E_n \cdot V_n \cdot B_n$$

dove E_i è la concentrazione media delle emissioni di COV della fonte i , con $i = 1, \dots, n$ (gas di scarico captato secondo i percorsi di emissione 3 e 5 nella fig. 4), V_i il flusso volumetrico della fonte i (gas di scarico captato) e B_i le ore di esercizio della fonte i dell'impianto stazionario (importante: la concentrazione e il flusso volumetrico devono essere misurati allo stesso momento, p. es. dopo la diluizione).

4.2. Quantità di COV ammessa

La quantità di COV ammessa secondo l'OIAAt corrisponde alla quantità che può essere emessa durante l'esercizio normale dell'impianto. La quantità di COV ammessa secondo l'OIAAt è calcolata applicando due metodi:

Calcolo 1:

$$VOC_{Z1} = K_1 \cdot V_1 \cdot B_1 + K_2 \cdot V_2 \cdot B_2 + \dots + K_n \cdot V_n \cdot B_n$$

dove K_i la concentrazione massima di emissioni ammessa secondo gli allegati 1 e 2 OIAAt (valore limite) per il gas di scarico captato alla fonte i dove $i = 1, \dots, n$, V_i il flusso volumetrico (gas di scarico non diluito) del gas di scarico captato alla fonte i e B_i le ore di esercizio della fonte i dell'impianto stazionario.

Calcolo 2:

$$VOC_{Z2} = BG \cdot B$$

dove BG la soglia minima OIAAt (flusso di massa secondo n. 71 all. 1 OIAAt) per l'impianto (gas di scarico captati alla fonte) e B le ore di esercizio dell'impianto di produzione.

Se la quantità di emissioni di COV è inferiore di almeno il 50 per cento alla quantità di COV ammessa, i COV impiegati nell'impianto possono essere esentati se sono soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 9 OCOV.

Se per l'esercizio di un dispositivo di abbattimento il gas grezzo deve essere diluito, come quantità di COV ammessa secondo l'OIAAt valgono le limitazioni preventive delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 OIAAt per il volume di gas grezzo non diluito. In altre parole la diluizione del gas grezzo non aumenta la quantità di COV ammessa secondo l'OIAAt.

Esempio 3: Aria di scarico captata secondo lo stato della tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Concentrazione di COV nel gas di scarico captato (dopo depurazione) | 70 mg/m ³ |
| Limitazione preventiva delle emissioni secondo l'OIAAt | 150 mg/m ³ |
| Flusso volumetrico dei gas di scarico (non diluito) | 20 000 m ³ /h |
| Ore di esercizio dell'impianto | 8 400 h/a |
| Emissioni di COV durante l'esercizio normale: 70 mg/m ³ · 20 000 m ³ /h · 8 400 h | 11 760 kg |
| Quantità di COV ammessa secondo l'OIAAt: 150 mg/m ³ · 20 000 m ³ /h · 8 400 h | 25 200 kg |
| Differenza rispetto alla quantità ammessa secondo l'OIAAt: 100 – 100 · (11 760 kg / 25 200 kg) = | 53 % |

Le emissioni di COV nell'anno di bilancio sono inferiori del 53 per cento rispetto alla quantità di COV ammessa secondo l'OIAAt → **esenzione** se sono soddisfatte anche le altre condizioni.

5. **Seconda condizione di esenzione: disponibilità del dispositivo di abbattimento**

Secondo l'articolo 9 lettera b OCOV, per beneficiare dell'esenzione dalla tassa il dispositivo di abbattimento impiegato deve essere tecnicamente in buono stato e disponibile durante il 95 per cento del tempo di esercizio durante tutto l'anno. Tale valore deve essere raggiunto nella media annua. In caso contrario, l'esenzione dell'insieme delle emissioni di COV per l'impianto stazionario non può essere approvata per l'anno in questione.


Se il valore non è stato raggiunto a causa di un evento straordinario o della sostituzione di un dispositivo di abbattimento, secondo l'articolo 9b OCOV i COV sono parzialmente esentati a determinate condizioni.

A seconda della situazione, l'autorità cantonale può decidere di limitare l'esercizio dell'impianto per limitare le emissioni di COV durante l'interruzione di servizio del dispositivo di abbattimento (art. 16 cpv. 2 OIAt).

Esempio 4: Sostituzione di un dispositivo di abbattimento nel 2019. L'attività del dispositivo di abbattimento è sospesa nel mese di giugno 2019. Le condizioni dell'articolo 9b capoverso 2 OCOV sono soddisfatte.

| | |
|---|-------------|
| Ore di esercizio della produzione 1.1.2019 – 31.5.2019 | 2 540 h |
| Disponibilità del dispositivo di abbattimento 1.1.2019 – 31.5.2019 | 2 515 h |
| Ore di esercizio della produzione 1.7.2019 – 31.12.2019 | 3 048 h |
| Disponibilità del dispositivo di abbattimento 1.7.2019 – 31.12.2019 | 2 926 h |
| Disponibilità in percentuale: $(2515 + 2926) / (2540 + 3048) \times 100 =$ raggiunta la disponibilità minima richiesta escluso il periodo d'interruzione (giugno 2019) | 97 % |
| Ore di esercizio della produzione durante i lavori di sostituzione 06/2019 (= senza dispositivo di abbattimento) | 510 h |
| Numero di ore soggette al pagamento della tassa ⁵ | 510 h |

Nota: il periodo d'interruzione (giugno) non può essere compensato con il superamento della disponibilità richiesta (gennaio-maggio e luglio-dicembre).



A pagare = Numero di ore del periodo d'interruzione, ovvero 510 h

6. Terza condizione di esenzione: riduzione delle emissioni di COV non evacuate mediante dispositivo di abbattimento

Come terza condizione di esenzione dalla tassa, secondo l'articolo 9 lettera c OCOV le emissioni di COV non evacuate mediante dispositivo di abbattimento devono essere ridotte secondo i requisiti MTD di cui all'allegato 3 OCOV e nelle Direttive settoriali specifiche.

6.1. Analisi dello stato attuale rispetto a quello auspicato

Per valutare se l'impianto stazionario già soddisfa i requisiti MTD occorre effettuare un'analisi dello stato attuale rispetto a quello auspicato. Lo stato attuale delle singole fasi di

⁵ Formula di calcolo: tassa sui COV = concentrazione delle emissioni * flusso volumetrico * ore di esercizio * 3 CHF

processo è confrontato con i requisiti MTD e documentato. Il confronto viene svolto lungo la catena di processo dei COV, ossia dall'entrata di COV, all'immagazzinamento, ai singoli processi di utilizzo dei COV fino allo smaltimento di rifiuti contenenti COV.

Se dall'analisi risulta che l'impianto già soddisfa i requisiti MTD, il gestore dell'impianto può presentare una domanda di verifica MTD prima dell'inizio dell'esenzione dalla tassa oppure la prova dell'adempimento dei requisiti MTD dopo l'anno di esercizio insieme al bilancio dei COV (cfr. cap. 6.3). Se dall'analisi risulta che l'impianto non soddisfa ancora i requisiti MTD, il gestore dell'impianto deve elaborare un piano di provvedimenti e presentare una domanda di approvazione dello stesso. Se i provvedimenti del piano sono attuati entro il termine e se l'impianto soddisfa gli altri requisiti MTD, il criterio di esenzione è soddisfatto.

6.2. Requisiti MTD

L'**allegato 3 OCOV** descrive i requisiti generali di esercizio per impianti stazionari (numero 11) e i requisiti per processi specifici (numero 12). Questi ultimi concretizzano e in parte inaspriscono i requisiti generali. Il numero 13 disciplina la sostituzione dei requisiti secondo i numeri 11 e 12 mediante alternative equivalenti. Le **direttive settoriali specifiche** concretizzano e completano i requisiti dell'allegato 3 per i diversi settori COV corrispondenti.

Ogni cinque anni l'UFAM verifica i requisiti MTD e, dopo avere sentito i rami economici interessati e i Cantoni, se necessario, li adegua allo stato della tecnica, tenendo conto del progresso tecnico. Il periodo MTD risulta quindi dall'intervallo di verifica delle MTD di cinque anni (1° periodo MTD: 2013-2017, 2° periodo MTD: 2018-2022).

Seguono le note esplicative sui requisiti MTD secondo l'allegato 3 OCOV.

Numero 111 Principio

Per principio, tutti i processi rilevanti dal punto di vista dei COV e coinvolti nella produzione vanno ottimizzati in modo tale da ridurre le emissioni diffuse. Questa ottimizzazione presuppone anche che il passaggio a processi di produzione senza solventi o a basso consumo di solventi venga esaminato e che gli sia accordata la preferenza.

Secondo tale principio, per ogni periodo MTD occorre verificare se l'impianto stazionario soddisfa i requisiti MTD e, se del caso, allestire un piano di provvedimenti.

Numero 112 Captazione e depurazione dell'aria di scarico

I requisiti di questo numero possono essere riassunti come segue.

- (1) I processi con impiego di COV devono avvenire possibilmente in sistemi chiusi.
- (2) L'aria di scarico proveniente da sistemi chiusi deve essere evacuata attraverso un dispositivo di abbattimento.
- (3) In caso di processi non chiusi occorre provvedere possibilmente alla captazione totale dei COV mediante aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate. L'aria aspirata deve essere evacuata direttamente o mediante un processo di concentrazione di un dispositivo di abbattimento. L'allegato 3 del presente documento fornisce informazioni concrete sul concetto di aspiratori alla fonte di forma e potenza adeguate.
- (4) L'aria di scarico dei locali con impiego di COV deve essere evacuata verso un dispositivo di abbattimento e, se necessario, concentrata lungo una catena di processo.
- (5) Il sistema di scarico dell'aria e l'esercizio del dispositivo di abbattimento secondo i capoversi 2-4 non vanno disattivati immediatamente al termine della produzione. Il necessario tempo di funzionamento supplementare del dispositivo dipende dalla velocità di diminuzione della concentrazione di COV nell'aria di scarico. Il tempo deve essere fissato in modo tale che la concentrazione di gas grezzo COV scenda al di sotto del valore limite OIAt per tutti i flussi di aria di scarico. Per determinare il tempo di funzionamento supplementare necessario occorre misurare le emissioni.

- (6) I requisiti di cui ai capoversi 3-5 non sono applicati se è accertato che l'aria di scarico contiene concentrazioni di COV troppo esigue per essere evacuate tramite un dispositivo di abbattimento. In caso di concentrazioni di COV > 50 mg/m³ carbonio totale o di un carico annuo di questo flusso di aria di scarico > 500 kg, occorre verificare il collegamento del corrispondente flusso di aria di scarico al dispositivo di abbattimento. Spiegazioni in merito nell'allegato 4.
- (7) Per il sistema di scarico dell'aria occorre disporre di un piano di manutenzione che stabilisca in particolare come garantire che il sistema sia stagno e che le componenti critiche del sistema siano sostituibili rapidamente.
- (8) Le aziende soggette a prescrizioni igieniche rigorose non devono lasciar entrare nei locali aziendali aria esterna contaminata. In casi del genere una sovrappressione può essere ammessa. Essa va tuttavia essere tenuta il più bassa possibile e l'involucro dell'edificio deve essere possibilmente a tenuta stagna. La sostenibilità economica è esaminata secondo l'allegato 6.

Numero 113 Copertura dei contenitori

I recipienti contenenti COV (container, benne, botti o contenitori) devono essere chiusi immediatamente dopo l'uso oppure, se ciò non fosse possibile, dotati di una copertura adeguata.

Numero 114 Organizzazione del lavoro

Per ridurre le emissioni diffuse è decisivo avere una gestione adeguata dei solventi nell'ambito delle attività aziendali. Direttive di lavoro aggiornate devono garantire che la gestione diligente nelle varie fasi di produzione rispettivamente le fuoriuscite di solventi in caso di incidente siano regolamentate in modo chiaro. Inoltre devono rispecchiare in termini corretti le condizioni di produzione vigenti. I collaboratori sono quindi tenuti a seguire una formazione all'inizio dell'attività lavorativa e aggiornamenti successivi ad intervalli regolari. Una prova di formazione va presentata su richiesta delle autorità.

Numero 115 Documentazione

- (1) Schema della ventilazione: la documentazione comprende uno schema del dispositivo di abbattimento e uno schema attuale (p. es. schema dell'impianto di trasporto in condotta e della strumentazione) dell'intero sistema di ventilazione con condotte di adduzione ed espulsione, ventilatori, valvole di regolazione, aspiratori con tipo di aspirazione, nonché dati sui flussi volumetrici e, se possibile, sulle condizioni di pressione (sovra e sottopressione). Inoltre deve comprendere un piano aggiornato dell'edificio (di solito la pianta), da cui risultino la situazione a livello di aspiratori, condotte dell'aria, ventilatori, valvole di regolazione, uscite dell'aria di scarico e i rapporti di pressione (sovra e sottopressione nel locale). In pratica la documentazione deve essere possibilmente semplice ma dettagliata a sufficienza affinché il sistema di ventilazione sia comprensibile anche a persone con scarse competenze in materia⁶.
- (2) Stima delle emissioni diffuse (cfr. anche all. 4): occorre registrare, descrivere e quantificare tutte le fonti di emissioni di COV⁷, comprese anche quelle per le quali il piano corrispondente non prevede provvedimenti. Per fonti si intendono i punti in cui sono generate emissioni diffuse di COV. Per gli impianti con un unico processo rilevante dal punto di vista dei COV è sufficiente una stima delle emissioni diffuse in base ad un bilancio. Per gli impianti con più processi rilevanti è necessario determinare le percentuali delle singole fonti.

⁶ Per le aziende grandi e complesse (p. es. le industrie chimiche) i requisiti dello schema della ventilazione sono stabiliti d'intesa con la competente autorità cantonale. Per i laboratori che rispettano i limiti preventivi secondo l'OIA anche senza un dispositivo di abbattimento, è possibile, d'intesa con l'autorità cantonale, rinunciare alla presentazione dello schema della ventilazione se dovesse comportare un onere sproporzionato. In questo caso basta un semplice schema dell'impianto.

⁷ È d'obbligo quantificare ogni fonte di emissioni di COV.

Numero 12 Requisiti di processo specifici

Per le fasi di processo o le attività prevalenti ai fini di riduzione delle emissioni di COV e frequenti in diversi settori industriali, l'allegato 3 OCOV prevede requisiti supplementari che concretizzano o inaspriscono i requisiti generali secondo il numero 11 dell'allegato 3 OCOV.

Numero 13 Requisiti equivalenti

Sono possibili anche altri requisiti oltre a quelli descritti all'allegato 3 OCOV, a condizione che siano equivalenti. In questo contesto per equivalente s'intende che le emissioni di COV devono essere ridotte almeno nella stessa misura. Possono ad esempio essere proposti requisiti che costano meno o consentono sostanziali risparmi di energia a parità di riduzione delle emissioni. Tali proposte vanno inoltrate all'autorità cantonale e sono approvate dall'UDSC dopo aver consultato l'UFAM. Se le soluzioni equivalenti sono efficaci, possono essere inserite nel successivo adeguamento dell'allegato 3 OCOV e delle relative direttive per il periodo di validità successivo.

Numero 2 Direttive settoriali specifiche

Secondo l'allegato 3 numero 2 OCOV, le Direttive settoriali specifiche concretizzano i requisiti di cui all'allegato 3 OCOV per singoli settori. Possono prevedere requisiti supplementari, applicabili a determinati settori.

6.3. Domanda di verifica MTD e domanda di approvazione del piano di provvedimenti

Requisiti MTD soddisfatti: domanda di verifica MTD

Per principio la prova che un impianto soddisfa i requisiti MTD deve essere presentata solo successivamente per l'anno di esercizio precedente. Tuttavia, si consiglia al richiedente di anticipare la domanda di verifica dell'adempimento dei requisiti MTD (verifica MTD). In caso di valutazione negativa delle autorità, ha ancora il tempo necessario per elaborare un piano di provvedimenti. Una volta decorso l'anno di esercizio, nel quadro del numero 22 del bilancio dei COV basta confermare che l'impianto soddisfa tuttora i requisiti MTD (cfr. cap. 7).



Figura 2: Rappresentazione temporale se i requisiti MTD sono già soddisfatti (supposizione: anno di esercizio = anno civile; se anno di esercizio ≠ anno civile cfr. allegato 2)

Requisiti MTD non ancora soddisfatti: domanda di approvazione PP

Se l'impianto stazionario non soddisfa ancora i requisiti MTD, il gestore dell'impianto deve allestire un piano di provvedimenti secondo l'articolo 9d OCOV che ne garantisce l'adempimento entro la fine del periodo MTD. Si consideri che la metà della riduzione di emissioni prevista dai provvedimenti deve essere attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti (art. 9d cpv. 2 OCOV).



Figura 3: Rappresentazione temporale se i requisiti MTD non sono ancora soddisfatti (supposizione: anno di esercizio = anno civile; se anno di esercizio ≠ anno civile cfr. all. 2)

Requisiti della domanda

L'approvazione del piano di provvedimenti e la verifica MTD richiedono la presentazione di una domanda. Il piano di provvedimenti e la verifica MTD sono allestiti dal gestore dell'impianto per la durata (rimanente) del periodo MTD (ossia per al massimo cinque anni). Per ogni periodo MTD il gestore dell'impianto deve presentare in anticipo una nuova domanda.

L'UFAM mette a disposizione appositi [moduli](#)⁸ (modulo di base e settoriale) per allestire il piano di provvedimenti. I moduli dell'UFAM sono utilizzati anche per la verifica MTD, senza specificare tuttavia i provvedimenti. La domanda comprende inoltre una copia del bilancio dei COV più recente (cfr. [regolamento 67](#), cifra 2 e allegato 1). Per assicurare che le domande siano complete, le informazioni da indicare obbligatoriamente nella domanda sono state riassunte in una lista di controllo (cfr. all. 7).

Valutazione delle domande e decisione

La domanda di verifica MTD e la domanda di approvazione del piano di provvedimenti per gli impianti esistenti vanno presentate debitamente completate all'autorità cantonale entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio dell'esenzione dalla tassa. Quale data di ricezione fa stato la data del timbro postale. I documenti da inoltrare con il piano di provvedimenti sono elencati nella lista di controllo all'allegato 7.

L'autorità cantonale esamina l'intera documentazione (cfr. lista di controllo per la verifica cantonale all'allegato 8). L'autorità cantonale coordina direttamente con il gestore dell'impianto l'eventuale necessità di modificare la domanda. L'autorità cantonale trasmette la domanda e la raccomandazione all'UFAM per la sua valutazione. Se l'UFAM costata la necessità di modifiche da parte del gestore dell'impianto (p. es. aggiunta di ulteriori provvedimenti nel piano di provvedimenti), il gestore dell'impianto deve ripresentare la domanda all'autorità cantonale dopo aver effettuato i miglioramenti necessari. Dopo la valutazione dell'UFAM la domanda è sottoposta alla decisione dell'UDSC.

6.4. Emissioni di COV o fonti di emissioni diffuse di COV non evacuate mediante dispositivo di abbattimento

Riguardo alle modalità di diffusione dei COV nell'ambiente si distinguono cinque percorsi o tipi di emissione, rappresentati schematicamente nella figura 4.

La riduzione di emissioni secondo la migliore tecnica disponibile (terza condizione di esenzione) ai fini dell'esenzione dalla tassa di cui all'articolo 9 lettera c OCOV concerne tutte le emissioni di COV non evacuate mediante un dispositivo di abbattimento e quindi le emissioni dei percorsi di emissione 2 + 3 + 4 di cui alla figura 4. L'obiettivo è di prevenire il rilascio di COV nel locale di produzione o direttamente all'aria aperta lungo l'intero processo produttivo. Se non è possibile evitare del tutto la fuoriscita, tutti i vapori dei COV rilasciati vanno captati come meglio possibile ed evacuati mediante un dispositivo di abbattimento.

⁸ www.bafu.admin.ch/cov

Questo consente al contempo di ridurre al minimo le emissioni dei percorsi da 2 a 4. Con l'espressione «riduzione delle emissioni diffuse di COV» si intende quindi la riduzione delle emissioni dei percorsi da 2 a 4 secondo i requisiti MTD. Le disposizioni emanate per i laboratori nell'ambito delle direttive settoriali specifiche comportano la riduzione delle emissioni nel percorso 1.

Per adempiere le prime due condizioni di esenzione sono importanti i seguenti tipi di emissioni di cui alla figura 4:

- prima condizione di esenzione (art. 9 lett. a OCOV): la quantità di emissioni captate alla fonte e nei locali (percorsi di emissione 2 + 3 + 5) deve essere inferiore almeno del 50 per cento ai valori limite dell'OIAT;
- seconda condizione di esenzione (art. 9 lett. b OCOV): il dispositivo di abbattimento deve essere tecnicamente in buono stato e disponibile almeno durante il 95 per cento del tempo di esercizio.




Figura 4: Percorsi di emissione di COV; tutte le fasi del processo di produzione, laboratori inclusi, possono causare un rilascio di COV nel locale in caso di captazione incompleta e costituire quindi fonti di emissioni diffuse di COV.

6.5. Adeguamento del piano di provvedimenti

In caso di provvedimenti equivalenti (art. 9f OCOV)

Durante il periodo di validità del piano di provvedimenti, le conoscenze o i piani d'investimento possono cambiare, motivo per cui potrebbe essere utile adeguare il piano di provvedimenti vigente. La nuova strategia di riduzione delle emissioni deve però essere efficace almeno quanto quella del piano di provvedimenti precedente. Le modifiche del piano di provvedimenti in caso di provvedimenti equivalenti sono approvate solo se una rispettiva domanda è presentata all'autorità cantonale entro sei mesi dall'inizio dell'anno di esercizio in cui è prevista l'attuazione del piano modificato. La domanda deve includere una spiegazione dell'adeguamento e deve essere corredata dal piano di provvedimenti modificato. Il nuovo piano di provvedimenti valutato dall'autorità cantonale deve essere nuovamente valutato dall'UFAM e sottoposto alla decisione dell'UDSC.

In caso di modifiche dell'impianto stazionario (art. 9g OCOV)

Durante la validità del piano di provvedimenti i processi di produzione all'interno dell'azienda possono cambiare, con possibili ripercussioni sulle emissioni diffuse di COV. Tali modifiche vanno notificate immediatamente all'autorità cantonale. In un simile caso, occorre adeguare, nella misura del necessario, il piano di provvedimenti. La realizzazione di provvedimenti definiti nel piano di provvedimenti non giustifica alcuna modifica dello stesso, anche se i provvedimenti effettuati comportano modifiche dell'impianto stazionario. Le modifiche al piano di provvedimenti devono essere valutate dall'UFAM e sottoposte all'UDSC per decisione.

6.6. Proroga dei termini nei casi di rigore

Disciplinamento dei casi di rigore (art. 9i OCOV)

L'esistenza dell'impresa non deve essere messa in pericolo se, a causa di circostanze involontarie, non riesce ad attuare i provvedimenti entro il termine. In casi di rigore, le esigenze MDT secondo l'allegato 3 possono essere soddisfatte anche in tempi ulteriori. La proroga dei provvedimenti non può superare la fine del periodo MDT corrispondente. Se un caso di rigore di natura economica alla fine di un periodo MDT dovesse interessare anche quello successivo occorre inoltrare due domande.

La domanda del gestore dell'impianto per la proroga di attuazione dei provvedimenti deve essere inoltrata all'autorità cantonale al più tardi quattro mesi prima della fine del corrispondente anno d'esercizio.

La domanda deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. il cambiamento fondamentale intervenuto dopo l'approvazione del piano di provvedimenti che in caso di attuazione del piano entro il termine previsto mette in pericolo l'esistenza dell'impresa, nonché le ripercussioni del cambiamento sull'impresa;
- b. la prova che il cambiamento fondamentale secondo la lettera a è avvenuto senza colpa;
- c. tutti i provvedimenti già attuati per ridurre le emissioni diffuse di COV nell'impianto stazionario interessato;
- d. una stima dei costi di ciascun provvedimento da posticipare;
- e. il calendario per l'attuazione dei provvedimenti da posticipare.

La domanda dell'impresa deve essere corredata da una motivazione plausibile sulla sua difficile situazione economica, sul contesto e sulla sua mancanza di colpa (non è considerato una mancanza di colpa p. es. se un investimento sbagliato nell'attività ordinaria dell'impresa che ha comportato difficoltà economiche). Devono essere elencati i motivi che giustificano la messa in pericolo dell'esistenza dell'impresa in caso di attuazione dei provvedimenti entro i termini. Se sono necessarie per la valutazione della domanda, l'autorità può richiedere informazioni supplementari (p. es. in relazione ai costi dei singoli provvedimenti rispetto all'utile dell'impresa, al potenziale di riduzione delle emissioni dei provvedimenti da proprogare e ai risparmi annui conseguenti all'esenzione dalla tassa d'incentivazione).

La domanda è verificata dall'autorità cantonale competente e dell'UDSC d'intesa con l'UFAM. L'UDSC può esigere ulteriori indicazioni e decide in merito alla domanda.

7. Prova annuale per l'esenzione dalla tassa

I gestori di impianti stazionari in cui sono impiegati COV esentati dalla tassa devono provare annualmente, al termine dell'anno di esercizio in questione per l'esenzione, che gli impianti soddisfano le tre condizioni di esenzione secondo l'articolo 9 OCOV. La prova è fornita mediante il numero 22 del bilancio dei COV. Il bilancio dei COV va presentato all'autorità cantonale entro sei mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio.

Se la prova non può essere fornita, durante l'anno di esercizio corrispondente l'esenzione dalla tassa è sospesa per tutte le emissioni di COV dell'impianto stazionario.

7.1. Requisiti MTD soddisfatti

Se prima dell'inizio dell'esenzione dalla tassa viene decisa una verifica MTD, negli anni successivi al periodo MTD occorre confermare ogni anno che l'impianto stazionario soddisfi ancora i requisiti MTD (vale a dire che confronto al momento della verifica MTD non sono state effettuate modifiche rilevanti).

Se, invece, prima dell'inizio dell'esenzione dalla tassa non viene richiesta una verifica MTD (variante rischio), alla prova si alleggeranno tutti i documenti necessari per consentire all'autorità di effettuare un'opportuna valutazione dell'adempimento dei requisiti MTD.

7.2. Requisiti MTD non ancora soddisfatti: prova dell'attuazione del piano di provvedimenti entro il termine

Se un impianto stazionario non soddisfa ancora i requisiti MTD, sono determinanti il piano di provvedimenti e la sua attuazione. Occorre dimostrare che i provvedimenti previsti nel piano di provvedimenti approvato per l'anno d'esercizio in esame siano stati attuati entro il termine stabilito e che l'impianto stazionario soddisfi i restanti requisiti MTD.

7.3. Mancata attuazione del piano di provvedimenti entro il termine stabilito

In caso di mancata attuazione tempestiva di singoli provvedimenti del piano di provvedimenti approvato, durante il corrispondente anno di esercizio l'esenzione dalla tassa è sospesa. La riapprovazione dell'esenzione premette che vengano attuati tutti i provvedimenti previsti per l'anno di esercizio in questione fino a quel momento. Esempio: se nel 2018 un provvedimento non viene attuato entro il termine stabilito (ciò che comporta la sospensione dell'esenzione per il 2018), l'esenzione per tutto il 2019 è possibile solo se tale provvedimento e gli eventuali provvedimenti previsti per il 2019 vengano tutti attuati nel corso del 2019.

7.4. Note esplicative sulle singole posizioni del numero 22 del bilancio dei COV

N. di impianto / gruppo di impianti

Questa rubrica deve essere compilata solo se vi sono indicazioni riguardanti più impianti. Per i gruppi di impianti vanno indicati gli impianti appartenenti al gruppo.

Ore di esercizio dell'impianto all'anno

Indicare le ore di esercizio effettive (esercizio normale, compreso il tempo di funzionamento supplementare del dispositivo di abbattimento secondo il n. 112 cpv. 5 all. 3 OCOV come pure i periodi d'interruzione del dispositivo di abbattimento, esclusi i tempi morti della produzione). Nella rubrica «Osservazioni» va indicato come sono state calcolate le ore di esercizio.

Come vengono captate le emissioni

Indicare il metodo di captazione delle singole fonti d'emissione. Cfr. anche l'allegato 3.

Disponibilità temporale del dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi

Indicare la disponibilità effettiva del dispositivo di abbattimento (impianto correttamente in funzione, tutta l'aria di scarico del processo captata attraverso il dispositivo di abbattimento, compreso il tempo di funzionamento supplementare del dispositivo di abbattimento secondo n. 112 cpv. 5 all. 3 OCOV) riferito alle ore complessive di esercizio (cfr. cap. 5). Le interruzioni («non disponibilità» del dispositivo di abbattimento) in seguito a disturbi di esercizio, by-pass, avviamento, arresto ecc. vanno indicate nella rubrica «Osservazioni».

Se un Cantone richiede, a scopo di prevenzione, una disponibilità superiore al minimo valido in tutta la Svizzera, occorre aggiungere tra parentesi la disponibilità richiesta dal Cantone.

Emissioni di COV

Indicare nella rubrica «Osservazioni» come sono state determinate le emissioni annue di COV (cfr. anche il cap. 4.1 e l'allegato 4) (durata e risultati delle misurazioni delle emissioni, emissioni in caso di interruzioni, calcoli ecc.).

Quantità di COV ammessa secondo l'OIA

Il calcolo della quantità di COV ammessa secondo l'OIA va specificato nella rubrica «Osservazioni» (cfr. cap. 4.2).

Riduzione rispetto alla quantità di COV ammessa secondo l'OIA

La riduzione rispetto alla quantità di COV ammessa secondo l'OIA risulta dal confronto tra le emissioni di COV e la quantità di COV ammessa secondo l'OIA (cfr. cap. 4).

COV impiegati nell'impianto / gruppo di impianti nell'anno di esercizio

Va indicato il totale⁹ in kg COV di tutte le sostanze e di tutti i prodotti impiegati nell'impianto (ossia tutte le entrate secondo il numero 11 del bilancio dei COV), da cui sono dedotti i COV trasformati (numero 12), i COV usciti sotto forma di singoli COV o presenti in prodotti contenenti COV (numero 13), meno i COV ceduti all'interno del Paese (numero 14), meno i COV presenti in prodotti contenenti COV che non figurano nell'elenco delle sostanze (numero 15), meno i COV presenti in prodotti contenenti COV con un tenore di COV \leq 3 per cento (numero 16). Se il bilancio dei COV viene allestito per un singolo impianto, ciò corrisponde al numero 11 del bilancio dei COV meno i numeri 12, 13, 14, 15 e 16.

Questo importo va riportato al numero 22 del modulo di bilancio dei COV. Siccome tutti i COV impiegati nell'impianto (con le deroghe di cui al cap. 7.6) sono esentati dalla tassa, non è necessaria alcuna specificazione secondo le categorie rifiuti, riciclaggio, acque di scarico, emissioni captate e diffuse (cifre 17-21 del bilancio dei COV). Tuttavia, le indicazioni relative a tali categorie vanno riportate nella domanda d'esenzione, nella misura in cui sono necessarie alla valutazione dell'impianto.

Riduzione delle emissioni diffuse secondo l'allegato 3 OCOV

Occorre fornire la prova dell'adempimento della terza condizione di esenzione secondo l'articolo 9h capoverso 1 lettere a e b OCOV, ossia se l'impianto ha già adempiuto i requisiti MTD (e se questi sono già stati decisi dall'UDSC nel quadro di una verifica MTD; cfr. cap. 7.1) o se si dispone di un piano di provvedimenti per il corrente periodo MTD. In quest'ultimo caso occorre confermare se i provvedimenti sono stati attuati secondo i termini stabiliti e se il resto dell'impianto soddisfa tuttora i requisiti MTD (cfr. cap. 7.2. e 7.3). L'attuazione dei provvedimenti nel rispetto dei termini stabiliti va provata presentando una documentazione idonea (contratti, fatture, verbali di messa in esercizio ecc.), oppure vanno elencati i motivi che non hanno consentito di rispettarli.

⁹ Secondo il principio del bilancio netto (in cui le sostanze riciclate non sono contabilizzate né come entrate né come uscite) sotto questo numero non va tenuto conto dei COV riciclati recuperati per conto proprio e riutilizzati.

Plausibilità

Tutte le informazioni supplementari necessarie ai fini di plausibilità e di comprensione devono essere riportate nell'apposito riquadro oppure allegate.

7.5. Bilancio dei COV per diversi impianti o un gruppo di impianti

Se l'esenzione viene applicata a diversi impianti, che non appartengono a un gruppo di impianti, l'allegato relativo al numero 22 deve essere copiato e compilato singolarmente per ogni impianto.

Se viene inoltrata una domanda di esenzione per un gruppo di impianti, occorre compilare una domanda per l'intero gruppo. In essa vanno indicati gli impianti appartenenti al gruppo, le emissioni di COV effettive del gruppo, la quantità di COV ammessa secondo l'OIA per il gruppo e i COV impiegati nel gruppo.

Alla domanda di esenzione riepilogativa occorre allegare le informazioni necessarie per valutare i singoli impianti.

7.6. Voci del bilancio dei COV escluse dall'esenzione

Sono escluse dall'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV le seguenti voci di bilancio degli impianti stazionari:

- i singoli COV e i prodotti contenenti COV con un tenore di COV > 3 per cento ceduti in Svizzera (n.14 addebita il bilancio dei COV), e
- le emissioni prodotte da terzi, in un'altra sede rispetto all'ubicazione dell'impianto stazionario (impianto non gestito dalla stessa persona), come le emissioni residue in impianti di depurazione delle acque di scarico il cui bilancio non è allestito da una persona terza esentata secondo l'articolo 9 OCOV (n. 19 addebita il bilancio dei COV) o le emissioni prodotte durante il riciclaggio da distillatori per conto terzi (n. 18 addebita il bilancio dei COV).

7.7. Uscite esentate del bilancio dei COV

Nel bilancio dei COV devono essere indicate le seguenti uscite esentate:

- i singoli COV trasformati (n. 12),
- i COV esportati come singoli COV e in prodotti contenenti COV (n. 13),
- i COV in prodotti contenenti COV che non figurano nell'elenco delle sostanze (n. 15),
- i COV in prodotti contenenti COV con un tenore di COV \leq 3 per cento (n. 16),
- tutti i COV che nell'ambito di una procedura di impegno volontario sono ceduti dalle aziende ai clienti a loro volta soggetti a una procedura di impegno volontario (n. 14).

8. Informazioni

Per informazioni supplementari rivolgersi ai [servizi cantonali di protezione dell'aria](#).

Allegato 1 Glossario

| | |
|--|--|
| COV | Composti organici volatili (in inglese VOC, «volatile organic compounds»). Secondo l'OCOV s'intendono i composti organici con una pressione di vapore di almeno 0,1 mbar a 20 °C oppure con un punto di ebollizione di 240 °C al massimo a 1013,25 mbar. |
| Dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi | Nell'ambito dell'esecuzione dell'OCOV, si intende un impianto di riduzione delle emissioni di COV composto da uno o più impianti secondo l'articolo 2 OIAt. Il dispositivo può basarsi sull'applicazione di una procedura determinata o di una combinazione di procedure. In questo contesto le procedure di recupero, di ossidazione e di assorbimento di COV sono considerate equivalenti. |
| Emissioni diffuse | Emissioni che fuoriescono di solito impercettibilmente (in modo diffuso, appunto) da crepe nell'involucro dell'edificio, ma anche da finestre, porte e portoni (cfr. n. 4 nella fig. 4). |
| Gas depurato | Aria di scarico depurata evacuata mediante sistema di ventilazione meccanica collocato dopo il dispositivo di abbattimento. |
| Gas grezzo | Aria di scarico contenente sostanze nocive evacuata mediante sistema di ventilazione meccanica collocato prima del dispositivo di abbattimento. |
| MTD | <p>Miglior tecnica disponibile. I termini «stato della tecnica» e «miglior tecnica disponibile» sono considerati sinonimi e giuridicamente equivalenti. MTD è uno stadio di sviluppo di procedure e impianti avanzati volto, in questo caso, a ottenere una riduzione delle emissioni di COV diffuse. La MTD deve essere disponibile sul mercato in scala industriale.</p> <p>Il termine «miglior tecnica disponibile» è riferito sia alla tecnica applicata sia alle modalità di allestimento, costruzione, manutenzione e gestione dell'impianto.</p> <p>Il contenuto della MTD nel quadro di una determinata procedura si modifica nel corso del tempo in seguito al progresso tecnico e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.</p> |
| Periodo MTD | La MTD è sottoposta ad esame ogni 5 anni secondo l'articolo 9c capoverso 2 OCOV e, se del caso, adattata. Un intervallo di 5 anni è detto periodo MTD (primo periodo MTD 2013-2017, secondo periodo MTD 2018-2022 ecc.). Il piano di provvedimenti o la verifica MTD sono allestiti per il periodo MTD (residuo). |
| Piano di provvedimenti | Per gli impianti stazionari che non soddisfano ancora i requisiti MTD, ai fini dell'esenzione occorre elaborare per tutte le fasi parziali di processo un piano di provvedimenti volto a garantire l'adempimento dei requisiti MTD entro la fine del periodo MTD. |
| Prova dell'attuazione del PP entro il termine | Prova secondo l'articolo 9h capoverso 1 lettera b OCOV dell'attuazione entro il termine stabilito dei provvedimenti di cui al piano di provvedimenti approvato e dell'adempimento dei rimanenti requisiti MTD; la prova da presentare annualmente è integrata nel numero 22 del bilancio dei COV (cfr. cap. 7.2). |
| Requisiti MTD | Requisiti validi per il gestore dell'impianto per la miglior tecnica disponibile secondo l'allegato 3 OCOV e per le direttive settoriali specifiche; in presenza di un piano di provvedimenti occorre soddisfare i requisiti MTD entro la fine del relativo periodo. |
| Verifica MTD | Verifica effettuata dalle autorità volta a confermare che l'impianto in questione soddisfa i requisiti MTD. |

Allegato 2 Domanda di approvazione del piano di provvedimenti e di verifica MTD se anno di esercizio ≠ anno civile

Se l'esercizio non corrisponde all'anno civile, occorre comunque inoltrare la domanda di approvazione del piano di provvedimenti o la domanda di verifica MTD per gli impianti esistenti il 30 aprile dell'anno prima dell'inizio dell'esenzione dalla tassa. L'esenzione si riferisce sempre all'anno di esercizio. La prova di adempimento delle tre condizioni di esenzione deve essere disponibile entro sei mesi dalla fine dell'anno di esercizio.



Figura 5: Rappresentazione temporale domanda verifica MTD/piano di provvedimenti e prova se anno di esercizio ≠ anno civile (nell'esempio anno di esercizio = 1.7. - 30.6.)

Per l'attuazione del piano di provvedimenti, i provvedimenti devono essere pianificati in modo tale che al 31 dicembre 2020 sia stato raggiunto almeno il 50 per cento del potenziale di riduzione e al 31 dicembre 2022 siano attuati al 100 per cento i requisiti.

Allegato 3 Concretizzazione dei termini «aspiratori di forma adeguata» e «quantità richiesta di aspirazione»

Secondo l'allegato 3 numero 112 OCOV, i processi devono avvenire in sistemi chiusi se ciò è possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabile sotto il profilo economico.

Le emissioni di COV provenienti da sistemi non chiusi devono essere captate possibilmente alla fonte mediante aspiratori alla fonte di forma adeguata o cappe di aspirazione/piastra a ugelli e quindi evacuate verso il dispositivo di abbattimento.

Aspiratori di forma adeguata

L'obiettivo dell'uso di aspiratori di forma adeguata in sistemi non chiusi è di captare il massimo di emissioni di COV alla fonte con il minimo di flusso volumetrico di aspirazione, evitando mediante l'aspirazione di aumentare ulteriormente la vaporizzazione di COV alla fonte.

Per raggiungere questo obiettivo l'aspirazione alla fonte deve soddisfare le seguenti condizioni:

- da un lato deve prevenire la diffusione di COV dovuta a spostamenti d'aria generati dal processo di lavoro (p. es. mediante pistola a spruzzo), spostamenti d'aria nel padiglione o differenze di densità fra i COV e l'aria nel locale (→ effetto di incapsulamento);
- dall'altro lato, mediante adeguata aspirazione alla fonte lo spostamento d'aria creato dall'aspirazione deve avvenire in modo tale da captare il massimo di emissioni con il minimo flusso volumetrico di aspirazione (→ indirizzamento del flusso).

La Tabella 1 indica i normali gradi di captazione per le tipologie di aspiratori alla fonte trovate comunemente nella prassi.

Tabella 2: Gradi usuali di captazione di COV

| Tipologia | Esempi | Gradi di captazione (valori empirici indicativi) |
|----------------------|--|---|
| Struttura chiusa | Incapsulamento, alloggiamento | 95 - 100 % |
| Struttura semiaperta | Banco aspirante, armadio aspirante, aspirazione da tavolo, banchi per verniciatura | 65 - 80 % |
| Struttura aperta | Tubo d'aspirazione con flangia, cappa d'aspirazione, imbuto di aspirazione, fessura di aspirazione, ugello di afflusso | 40 - 60 % |
| Niente captazione | | 0 % |

I requisiti minimi di aspirazione alla fonte sono anche descritti nelle Direttive settoriali specifiche dell'UFAM. Un modo semplice per verificare se la forma d'aspirazione alla fonte e la quantità di aspirazione sono adeguate e quindi se la captazione è totale consiste nell'utilizzare un dispositivo di misurazione del flusso (p. es. fialette fumogene, generatori nebbia, «strisce di pellicola» ecc.).

Quantità di aspirazione richiesta

La quantità di aspirazione richiesta dipende dalla tipologia di captazione delle emissioni, dalla superficie aperta restante dell'incapsulamento e dalla velocità richiesta di captazione. La velocità deve essere impostata in modo tale che, nell'apertura restante, mediante l'aspirazione risulti una costante velocità minima di aspirazione nonostante eventuali flussi trasversali, per esempio a causa di correnti d'aria nel padiglione o di movimento proprio dell'aria carica di COV, causato per esempio da particelle mosse all'interno dell'incapsulamento. I valori indicati nella Tabella 3 servono da punto di riferimento per la velocità minima di aspirazione nella sezione di apertura restante (detta anche velocità di captazione).

Tabella 3: Velocità richiesta di captazione¹⁰

| Flusso trasversale | | Velocità richiesta di captazione | Quantità di aspirazione per m ² di apertura restante |
|--------------------|---------------|----------------------------------|---|
| nessuna | 0 m/s | 0,1 – 0,2 m/s | 360 – 720 m ³ /h |
| minima | 0,1 – 0,2 m/s | 0,2 – 0,4 m/s | 720 – 1440 m ³ /h |
| forte | 0,5 – 1,0 m/s | 0,6 – 1,2 m/s | 2160 – 4320 m ³ /h |

Posizionamento del tubo d'aspirazione

La prestazione di aspirazione è inversamente proporzionale alla distanza dal tubo d'aspirazione (cfr. fig. 6). Il tubo d'aspirazione deve quindi essere posizionato il più vicino possibile alla fonte.




Figura 6: Potenziali di velocità davanti al tubo di aspirazione. Fonte: VDI-Fachbereich Technische Gebäudeausrüstung: Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz - Minderung der Exposition durch luftfremde Stoffe - Erfassen luftfremder Stoffe. Beuth Verlag, 2006, pag. 22, fig 10.

¹⁰ Fonti (estratto bibliografico): «Abluft-Fibel, Reinigung lösemittelhaltiger Abgase», Manfred Nitsche; «Apparate und Verfahren der industriellen Gasreinigung, Band 1: Feststoffabscheidung», E. Weber/W. Brocke

Allegato 4 Stima delle emissioni diffuse (non evacuate mediante dispositivo di abbattimento)

Secondo l'allegato 3 numero 115 OCOV occorre effettuare una stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte¹¹. Le emissioni diffuse devono essere motivate.

Per alcuni settori (p. es. l'industria chimica) le basi di calcolo sono già descritte altrove.

Approccio standard

Per gli impianti con un solo processo rilevante in materia di emissioni di COV, di solito è sufficiente una stima delle emissioni diffuse calcolando la differenza fra le entrate e le uscite in base al bilancio dei COV.

Per le aziende con procedure di applicazione continua i risultati più affidabili della stima delle emissioni di COV di un impianto sono forniti da un'analisi¹² basata su un modello informatico.

Se uno di questi criteri dovesse entrare in linea di conto per un'azienda, per la stima delle emissioni nell'azienda si propone l'applicazione del seguente processo a quattro fasi («approccio alternativo»).

Approccio alternativo

Per gli impianti con diversi processi con COV occorre determinare le fonti di emissioni e la loro quota sul totale delle emissioni diffuse. La stima delle emissioni diffuse avviene in un processo a quattro fasi:

1) Determinazione delle fonti di COV lungo il processo

Tutte le fasi di processo che comportano l'uso aperto di COV (p. es. riempimento, rifornimento, travaso, applicazione, pulizia, asciugatura, mescolatura in contenitori aperti ecc.) sono potenziali fonti di emissioni diffuse. In base ai dati d'esercizio si può stimare la quantità di COV impiegati in ogni fase di processo.

2) Determinazione dei flussi di COV per ogni fonte

Il flusso di COV S corrisponde alla quantità evaporata di COV per fonte. Esso dipende dal tipo di processo. Nei processi in cui il solvente evapora completamente (p. es. pulizia, asciugatura ecc.) il flusso di sostanze corrisponde alla quantità di COV impiegata in quella fase di processo. Durante le operazioni di riempimento, travaso e rifornimento il flusso di sostanze si calcola in base alla formula relativa alla compressione di gas, dove c è la concentrazione di vapore saturo (g/m^3), V il volume di gas compressi e x il numero di rifornimenti all'anno¹³.

$$S = c \cdot V \cdot x$$

Un altro metodo di determinazione del flusso di sostanze è ad esempio la ponderazione delle differenze (determinazione del peso di un campione di prodotto prima e dopo la fase del processo).

3) Stima del grado di captazione per ogni fonte

Il grado di captazione EG dipende dal tipo di aspirazione alla fonte. Per effettuare una stima approssimativa («worst case») si utilizza il valore più basso della tabella 1 nell'allegato 3. I valori divergenti si possono motivare in modo plausibile. Una determinazione precisa richiede la perizia di un esperto in sistemi di ventilazione.

¹¹ Per le aziende grandi e complesse (p. es. le industrie chimiche) i requisiti della stima delle emissioni sono stabiliti d'intesa con la competente autorità cantonale.

¹² z.B. **MA**trix **D**iffuse **E**missionen (MADE; strumento di determinazione delle emissioni diffuse di un'azienda, TIG Wessel GmbH, D-Hamburg) o approccio MADE della ditta Neosys AG, CH-Gerlafingen.

¹³ I dati dei solventi necessari per i calcoli (concentrazione di vapore saturo, pressione di vapore ecc.) sono riassunti nella pubblicazione «[Caractéristiques de liquides et de gaz](#)», SUVA Protezione della salute, Lucerna, 2010 (in tedesco e francese, disponibile gratuitamente su Internet).

4) *Stima delle emissioni diffuse*

Dai valori definiti sopra si calcolano le emissioni diffuse EM_i per ogni fonte $i=1, \dots, n$ secondo la formula:

$$EM_i = S_i \cdot (1 - EG_i)$$

Le emissioni diffuse dell'impianto stazionario corrispondono alla somma delle emissioni delle singole fonti.

Allegato 5 Informazioni concrete sulla concentrazione insufficiente per l'evacuazione mediante dispositivo di abbattimento

Un processo consente di aumentare la concentrazione dei COV di 10 a 30 volte. In pratica, quindi, si può oggi evacuare anche l'aria di scarico con concentrazioni di COV inferiori al valore limite OIAt dopo un processo di concentrazione – eventualmente dopo il congiungimento con il maggior carico inquinante dei flussi di scarico aspirati alla fonte – senza che occorra un aumento del dispendio energetico da parte del dispositivo di abbattimento, a condizione che il dispositivo di abbattimento disponga della necessaria riserva di capacità.

I criteri determinanti per valutare se l'aria di scarico va evacuata mediante dispositivo di abbattimento per motivi ecologici ed economici secondo l'allegato 3 numero 112 capoverso 3 OCOV, sono la concentrazione di COV e il flusso di massa di COV o il carico annuo.

Se l'aria di scarico presenta una concentrazione media oraria di oltre 50 mg/m³ di carbonio totale o un carico annuo di oltre 500 kg, bisogna verificare la possibilità di collegamento ad un dispositivo di abbattimento. Il valore determinante di concentrazione vale per tutte le classi di COV e per l'aria di scarico non diluita (deve essere mantenuto, quindi, anche prima di essere convogliata insieme all'aria di scarico di un flusso senza carico inquinante).

Se occorre verificare la possibilità di collegamento di un dispositivo di abbattimento, i seguenti criteri sono determinanti:

- il carico assoluto di emissioni annue e rapporto con le emissioni totali dell'azienda (maggiore è il carico annuo e la quota sulle emissioni totali, maggiore è la necessità di collegare un dispositivo di abbattimento);
- l'adempimento dei requisiti MTD nel locale da cui proviene l'aria di scarico da verificare (l'aumento delle emissioni causato dall'aria di scarico nel locale può indicare che la captazione dei COV alla fonte è insufficiente);
- la riserva di capacità dell'esistente dispositivo di abbattimento per un collegamento supplementare d'aria di scarico o possibilità di creare la necessaria riserva di capacità del dispositivo di abbattimento mediante un processo di concentrazione.

La pianificazione di un nuovo dispositivo di abbattimento o la sostituzione di uno esistente richiede sempre un esame della situazione globale (ossia un esame delle emissioni dei singoli flussi d'aria di scarico). Occorre fornire una motivazione fondata se si rinuncia a collegare un dispositivo di abbattimento per un flusso d'aria di scarico con una concentrazione carbonio totale superiore a 50 mg/m³ o un carico annuo di oltre 500 kg.

Allegato 6 Informazioni concrete sul rapporto costi/benefici sfavorevole

Quando si valuta un piano di provvedimenti per ridurre le emissioni diffuse di COV, spesso occorre riflettere se un determinato provvedimento sia proporzionato o ammissibile da un punto di vista economico o del rapporto costi/benefici. I benefici di solito corrispondono alla riduzione delle emissioni di COV, che a sua volta porta all'esenzione dalla tassa d'incentivazione.

Per quanto concerne l'obiettivo di esecuzione armonizzata a livello svizzero, in fase di valutazione vanno tenuti in considerazione alcuni punti.

Verifica del caso singolo da parte delle autorità

Non basta la motivazione «non sopportabile da un punto di vista economico» per giustificare la non attuazione di un provvedimento richiesto secondo l'allegato 3 OCOV e le Direttive settoriali specifiche per l'adempimento della migliore tecnica disponibile. Se si rinuncia all'attuazione di un provvedimento, il gestore dell'impianto deve fornire come minimo le seguenti informazioni:

- la stima quantitativa delle emissioni della fonte in questione (cfr. anche n. 115 cpv. 1 lett. b all. 3 OCOV);
- il potenziale del provvedimento di riduzione delle emissioni (quantificazione plausibile; cfr. art. 9d cpv. 1 lett. d OCOV);
- il costo del provvedimento (offerta o stima plausibile).

Le autorità cantonali e l'UFAM provvedono a verificare tali informazioni per il caso singolo in considerazione del risparmio generato dall'esenzione dalla tassa d'incentivazione sui COV nonché a valutare la proporzionalità del provvedimento in questione.

Evitare soglie minime

Una fonte con basse emissioni di COV non richiede alcuna soglia minima se essa può essere eliminata o ridotta con costi esigui.

Allegato 7 Lista di controllo per gestori d'impianto per la compilazione della domanda di approvazione del piano di provvedimenti e della domanda di verifica MTD

Non vi sono indicazioni vincolanti riguardo ai componenti della domanda di approvazione del piano di provvedimenti e della domanda di verifica MTD. Qui di seguito sono descritti i requisiti minimi di contenuto per l'esame e la verifica da parte delle autorità (per la verifica MTD senza la posizione 4 della lista di provvedimenti).

Per le posizioni 1- 4 si raccomanda di utilizzare il [modulo Excel dell'UFAM](#) (analisi stato effettivo-auspicato). Un apposito documento in Word è messo a disposizione per aggiungere maggiori commenti.

| | |
|--|--------------------------|
| <p>(1) Dati generali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Settore di appartenenza - Persona di contatto, numero di telefono - Data - Indicazione se si tratta di un piano di provvedimenti (PP) o di una verifica MTD - Denominazione dell'impianto (gruppi di impianti: denominazione dei singoli impianti e laboratori) | <input type="checkbox"/> |
| <p>(2) Inventario attuale delle fonti di emissioni diffuse di COV con un'analisi dello stato effettivo-auspicato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungo la catena di processo relativa ai COV, per ogni fase di processo valida come potenziale fonte di emissioni diffuse di COV¹⁴, lo stato effettivo va paragonato con i requisiti secondo l'allegato 3 OCOV e le rispettive Direttive settoriali specifiche (stato auspicato) e infine documentato. - Ne risulta un inventario completo di tutte le fonti di emissione di COV con un paragone stato effettivo ↔ stato auspicato (valutazione MTD). | <input type="checkbox"/> |
| <p>(3) Quantificazione delle emissioni diffuse di COV per fonte Per tutte le fonti di emissioni diffuse di COV dell'impianto stazionario, con indicazione del metodo di quantificazione, ossia non solo per le fonti per le quali sono previsti provvedimenti (cfr. allegato 4).</p> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(4) Elenco di provvedimenti Per le fonti che presentano una discrepanza fra lo stato effettivo e lo stato auspicato (vale a dire che non soddisfano i requisiti MTD), occorre definire provvedimenti adeguati per garantire che lo stato auspicato sia raggiunto entro la fine del periodo di validità. L'elenco deve contenere i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione comprensibile dei singoli provvedimenti; - il piano di attuazione vincolante con anno di conclusione di ogni provvedimento. Occorre osservare che almeno la metà della riduzione delle emissioni prevista (somma dei potenziali di riduzione di tutti i provvedimenti previsti in base all'analisi dello stato attuale rispetto a quello auspicato) sia attuata nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti (art. 9d cpv. 2 OCOV); - la stima dell'attesa riduzione di emissioni per provvedimento; - la motivazione comprensibile se si rinuncia all'attuazione di un provvedimento, per esempio nel caso di rapporto costi/benefici sfavorevole (l'allegato 6 illustra cosa si intende per rapporto costi/benefici sfavorevole). <p>Tutti i provvedimenti devono essere attuati entro la fine del periodo di validità. Ciò significa che più si ritarda nell'inoltrare un piano di provvedimenti, meno tempo rimane a disposizione nel periodo di validità per attuare i provvedimenti.</p> | <input type="checkbox"/> |
| <p>(5) Bilancio dei COV Secondo il modello attuale messo a disposizione dall'UDSC (se non è disponibile la versione aggiornata, usare quella dell'anno precedente).</p> | <input type="checkbox"/> |

¹⁴ Sono considerate fonti di emissioni diffuse tutti gli ambiti di applicazione e di immagazzinamento di COV, a prescindere che i COV siano rilasciati nell'atmosfera dopo un processo di evacuazione o dal locale di produzione. Con riferimento alla figura 4 del volantino informativo 55.22 occorre quantificare le emissioni diffuse per tutte le fasi di processo o di produzione con COV, che siano rilasciati secondo il n. 1, 2, 3, 4 o 5 di cui alla figura 4.

| | |
|---|--------------------------|
| <p>(6) Schema della ventilazione Rappresentazione schematica dei flussi di aria in entrata e in uscita con i seguenti dati¹⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i requisiti minimi: punti di aspirazione, alimentazione dell'aria, ventilatore(i), dispositivo di abbattimento, punto(i) aria d'uscita (compreso il by-pass), quantità d'aria per sezione; – le informazioni supplementari utili: valvole di regolazione, indicazione delle aree di sovrappressione e sottopressione nelle condotte (se note). | <input type="checkbox"/> |
| <p>(7) Conferme (p. es. mediante annotazione accanto ai rispettivi punti dell'analisi stato effettivo-auspicato)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Disponibilità di un piano di manutenzione per il sistema di scarico dell'aria (affinché il sistema di scarico dell'aria sia stagna e i componenti critici possano essere sostituiti rapidamente) – Disponibilità di direttive di lavoro sull'utilizzo di COV in modo da limitare le emissioni – Formazione periodica dei dipendenti in materia di applicazione delle direttive di lavoro – Esami periodici sull'osservanza delle direttive di lavoro | <input type="checkbox"/> |

¹⁵ Mantenere lo schema il più semplice possibile ma con sufficienti dettagli affinché il sistema di ventilazione sia comprensibile anche a persone con scarse competenze in materia. Per le aziende grandi e complesse (industrie chimiche) i requisiti dello schema della ventilazione sono stabiliti d'intesa con la competente autorità cantonale. Per le aziende grandi e complesse (p. es. le industrie chimiche) i requisiti dello schema della ventilazione sono stabiliti d'intesa con la competente autorità cantonale.

Allegato 8 Lista di controllo per la valutazione delle domande da parte delle autorità

| | |
|---|--------------------------|
| Completezza dei documentati inoltrati (cfr. all. 7) | <input type="checkbox"/> |
| L'impianto o il gruppo di impianti a cui si riferisce la domanda e il(i) dispositivo(i) di abbattimento assegnato(i) sono chiaramente definiti; esame critico se l'eventuale creazione o l'attuale composizione di un gruppo di impianti dell'azienda abbia senso | <input type="checkbox"/> |
| Rispettato il termine di inoltro della domanda (30 aprile) | <input type="checkbox"/> |
| Raggiunto il 50 per cento della prevista riduzione di emissioni nei primi tre anni di validità del piano di provvedimenti (art. 9d cpv. 2 OCOV) | <input type="checkbox"/> |
| Paragone stato effettivo ↔ stato auspicato completo e comprensibile | <input type="checkbox"/> |
| In caso di rinuncia ad un provvedimento: soddisfatti i criteri (rapporto costi/benefici sfavorevole, i requisiti non sono proporzionali o sopportabili sotto il profilo economico, insufficiente concentrazione per un dispositivo di abbattimento) | <input type="checkbox"/> |
| Disponibilità di direttive di lavoro sull'utilizzo di solventi in modo da limitare le emissioni, formazione compresa (all. 3 n. 114 cpv. 1 e 2 OCOV) | <input type="checkbox"/> |
| Disponibilità di un inventario di tutte le fonti di emissioni diffuse di COV nonché dei flussi di aria in entrata e in uscita (compreso lo schema della ventilazione, stima quantitativa delle emissioni per ogni singola fonte, motivazione delle emissioni diffuse di COV; all. 3 n. 115 cpv. 1 e 2 OCOV) | <input type="checkbox"/> |